

PROGETTO DI LEGGE N. 0109

di iniziativa dei Consiglieri: Agostinelli, Muhlbauer, Squassina O.

**Norme concernenti le modalità di accesso alla previdenza
integrativa.**

PRESENTATO IL 14/11/2005

ASSEGNATO IN DATA 17/11/2005

ALLA COMMISSIONE	REFERENTE	VII
ALLA COMMISSIONE	CONSULTIVA	I

-
-
-
-

RELAZIONE

-
-
-
-

La recente riforma costituzionale riconosce al comma terzo dell'articolo 117 competenza concorrente alle Regioni in materia di "previdenza complementare ed integrativa".

Pertanto, nelle more dell'approvazione del decreto legislativo che il Governo dovrà emanare a seguito della delega ricevuta dal Parlamento con legge 23 agosto 2004 n. 243, si ritiene necessario ed urgente un intervento legislativo regionale diretto alla realizzazione della migliore tutela dei lavoratori, chiamati oggi ad operare una difficile scelta circa l'impiego di parte della loro retribuzione.

In una materia così delicata e complessa per le implicazioni tecniche che la medesima involge appare incontrovertibile che il lavoratore manifesti, senza alcuna possibilità di equivoco la volontà di devolvere il le quote maturande del proprio trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari.

La presente proposta di legge intende, infatti, garantire il rispetto di precise procedure dirette alla acquisizione del consenso espresso dell'interessato all'avvio delle pratiche per l'accesso all'integrazione previdenziale.

L'articolo 1 illustra le finalità che la proposta si prefigge.

L'articolo 2 contiene disposizioni dettagliate sulle modalità di acquisizione da parte dell'impresa del consenso del proprio dipendente, precisando al comma 3 che, in mancanza di espresso consenso, non è possibile procedere alla destinazione del TFR alla previdenza integrativa.

L'articolo 3 reca la dichiarazione d'urgenza.

NORME CONCERNENTI LE MODALITA' DI ACCESSO ALLA PREVIDENZA INTEGRATIVA

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina le modalità di accesso al sistema della previdenza integrativa al fine di garantire ai lavoratori di effettuare una scelta consapevole in merito al conferimento del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124.

Articolo 2 (Modalità di effettuazione della scelta)

1. 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è fatto obbligo alle imprese aventi sede legale nel territorio della Regione di richiedere ai propri dipendenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanarsi a seguito della legge 23 agosto 2004 n. 243 o entro sei mesi dalla data della loro assunzione, qualora successiva, per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono conferire le quote ancora da maturare del trattamento di fine rapporto a fondi pensione negoziali o di categoria o, in loro mancanza, ad altro fondo individuato dal lavoratore stesso.
2. 2. L'effettuazione della scelta avviene mediante compilazione di un modulo fornito ed inviato dal datore di lavoro al domicilio del lavoratore; il suddetto modulo deve contenere l'indicazione del luogo presso il quale possono essere acquisite tutte le informazioni necessarie per operare la scelta e dell'ufficio presso il quale, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, deve essere depositata la risposta.
3. 3. La mancata acquisizione del consenso del lavoratore secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2, comporta l'impossibilità da parte dell'impresa di dare avvio alle procedure previste dalla vigente normativa per l'accesso all'integrazione previdenziale.

Articolo 3 (Urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione